

Decreto Sostegni

D.L. n. 41/2021

Principali misure fiscali

Contributo a fondo perduto per imprese e professionisti ♦ [P. 1 - 4](#)

Fondo per autonomi e professionisti ♦ [P.5](#)

Periodo di sospensione dei termini di versamento ♦ [P. 5 - 8](#)

Definizione agevolata avvisi bonari e cartelle esattoriali ♦ [P. 8 - 10](#)

Fondo per il reddito di ultima istanza e fondo per il terzo settore ♦ [P. 12](#)

Aiuti di stato e sostegno alle grandi imprese ♦ [P. 12 -14](#)

Principali misure in materia di lavoro

Ammortizzatori sociali ♦ [P. 15](#)

Divieto licenziamenti ♦ [P.16](#)

Contratti a termine ♦ [P. 17](#)

INTRODUZIONE

Il decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore dal 23 marzo.

Il testo del decreto utilizza totalmente le risorse dell'ultimo scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro.

Di seguito, le novità in materia di fisco, di sostegno alle imprese, ai professionisti e al lavoro.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Art. 1 - Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA

Beneficiari

Il contributo spetta esclusivamente:

Beneficiari	Requisiti
soggetti titolari di partita IVA	<ul style="list-style-type: none">• residenti o stabiliti nel territorio dello Stato• che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario• anche in assenza dei requisiti di seguito elencati se hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019
soggetti titolari di reddito agrario (art. 32 TUIR)	
soggetti con un ammontare di ricavi	<ul style="list-style-type: none">• di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR• di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR• relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019• non superiore a dieci milioni di euro

L'ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere **inferiore almeno del 30 per cento** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Soggetti esclusi:

- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del decreto
- gli enti pubblici (art. 74 del TUIR)
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del TUIR)

Come calcolare l'ammontare del contributo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è **determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza** tra;

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019

Di seguito le percentuali per il calcolo del contributo a fondo perduto in base ai ricavi e compensi.

Percentuale di calcolo dell'importo del contributo a fondo perduto	Ricavi e compensi di imprese e professionisti
60%	per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro
50 %	per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro
40 %	per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro
30 %	per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro
20 %	per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro

L'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere:

- **superiore a centocinquantamila euro**, anche per chi ha aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2020
- **inferiore a mille euro** per le persone fisiche
- **inferiore duemila euro** per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Il contributo di cui al presente articolo non concorre:

- alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi
- alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Come ottenere il contributo

I contribuenti potranno optare per la prima volta, in alternativa, tra:

- **l'erogazione diretta**
- la **trasformazione del sostegno in credito d'imposta** utilizzandolo in compensazione tramite modello F24.

La scelta della modalità di erogazione è, una volta effettuata, irrevocabile.

Il contributo a fondo perduto riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, avviene **presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici** resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

L'istanza deve essere presentata:

- esclusivamente in via telematica
- a pena di decadenza, **entro sessanta giorni** dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
- indirizzata all'Agenzia delle entrate, indicando **la sussistenza dei requisiti** da parte dei:
 - soggetti interessati
 - intermediari delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate

Modifica al decreto legislativo n. 127 del 2015

L'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle entrate è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021.

Viene inoltre previsto che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

FONDO AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Art. 3 - Fondo autonomi e professionisti

Soggetti beneficiari

I lavoratori autonomi e i professionisti che possono accedere al fondo sono quelli che integrano i seguenti presupposti soggetti:

- iscritti alla Gestione separata (legge n. 335/1995 dell'INPS),
- iscritti alle gestioni speciali dell'Ago,
- con i seguenti limiti di reddito e fatturato:
 - percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo **non superiore a 50.000 euro**,
 - e subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 **non inferiore al 33%** rispetto a quelli dell'anno 2019.

Dotazione finanziaria

La norma dispone un incremento, **pari a 1.500 milioni di euro**, della dotazione finanziaria iniziale (1.000 milioni) del Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti precedentemente definiti.

PERIODO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO

Art. 4 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi

✓ **Periodo di sospensione dei termini di versamento (modifica il comma 1 dell'articolo 68 del DL n. 18/2020)**

La data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento viene differita dal **28 febbraio al 30 aprile 2021** per:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate (art. 29, D.L. n. 78/2010);
- avvisi di addebito emessi dall'INPS (art. 30, D.L. n. 78/2010);
- atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 16/2012);

- ingiunzioni emesse dagli enti territoriali ai sensi del R.D. n. 639/1910;
- accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (art. 1, comma 729, legge n. 160/2019);

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in **unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione**, vale a dire entro il 31 maggio 2021.

- ✓ **Pagamento delle rate in scadenza nel 2020 (modifica il comma 1 dell'articolo 68 del DL n. 18/2020)**

Presupposto soggettivo

Il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per le definizioni contemplate nell'art. 68 del DL n. 18/2020 è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate scadenti nell'anno 2020 e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente:

- **entro il 31 luglio 2021**, per quanto riguarda le rate in scadenza nell'anno 2020;
- **entro il 30 novembre 2021**, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

A tali versamenti si applicano le disposizioni ai sensi delle quali l'effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.

- ✓ **Slittamento dei termini per la presentazione delle comunicazioni dell'agente (modifica il comma 1 dell'articolo 68 del DL n. 18/2020)**

Viene previsto lo slittamento dei termini per la presentazione, da parte dell'agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate nell'anno 2021, tenuto conto degli ulteriori effetti prodotti sui tempi dell'attività di riscossione di tali quote dalla sospensione della stessa attività disposta.

Restano, invece, fermi i preesistenti termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti le quote affidate negli anni 2018, 2019 e 2020.

Proroga dei termini di decadenza e prescrizione

In considerazione dell'ampliamento del periodo di sospensione vengono introdotti i conseguenti adeguamenti della disciplina della proroga dei termini di decadenza e prescrizione, relativa ai carichi affidati all'agente della riscossione.

In particolare, tenuto conto del prolungamento del suddetto periodo di sospensione all'interno dell'anno 2021, si dispone, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante tale periodo e, successivamente, **fino alla data del 31 dicembre 2021:**

- la proroga di **dodici mesi del termine di notifica della cartella di pagamento** di cui all'art. 19, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 112/1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
- **la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza** e prescrizione riguardanti le suddette entrate.

✓ Differimento obblighi di accantonamento

Si differisce, **dal 28 febbraio al 30 aprile 2021**, il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

✓ Stralcio dei debiti di importo ridotto

Sono automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, **fino a 5.000 euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'art. 3 DL n. 119/2018 se relativi:

- alle persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, **un reddito imponibile fino a 30.000 euro;**
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, **un reddito imponibile fino a 30.000 euro.**

✓ **Sospensione della riscossione dei debiti fino a 5.000 euro**

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data stabilita dal Decreto del MEF, che verrà adottato entro 30gg dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Sostegni, viene sospesa:

- la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto **fino a 5.000 euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**,
- e i relativi termini di prescrizione.

✓ **Rimborso a favore dell'agente di riscossione**

Con riguardo alle spese di notifica della cartella di pagamento concernenti tali ultimi debiti non ancora saldati alla data di entrata in vigore del decreto in commento, si prevede il rimborso, a favore dell'agente della riscossione.

Tale rimborso è effettuato, a scelta del singolo ente creditore, in un numero massimo venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico dello stesso ente.

Il pagamento della prima di tali rate deve essere effettuato **entro il 31 dicembre 2021**, sulla base di apposita richiesta, presentata dall'agente della riscossione all'ente creditore, **entro il 30 settembre 2021**, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.

ULTERIORI INTERVENTI FISCALI DI AGEVOLAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID-19

Art. 5 - Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19

✓ **Definizione agevolata degli avvisi bonari**

Soggetti beneficiari

I soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge:

- che hanno subito una **riduzione maggiore del 30 per cento** del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente
- se non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.

Misura

Possono essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste:

- con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72
 - elaborate entro il 31 dicembre 2020
 - non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157 del decreto- legge 19 maggio 2020 con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017,
- con le comunicazioni previste dai medesimi articoli 36-bis e 54-bis
 - elaborate entro il 31 dicembre 2021
 - con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Modalità di definizione agevolata degli avvisi bonari

L'Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare.

- Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

- In **caso di mancato pagamento**, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
- Le somme versate fino a concorrenza dei debiti, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, **sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.**

✓ **Proroga alla sospensione della compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo**

Viene prorogata **fino al 30 aprile 2021** la sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo.

✓ **Differimento dell'obbligo di segnalazione del codice della crisi di impresa**

Al fine di evitare un numero eccessivo di segnalazioni anche nei confronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di sostegno, viene **differita di un anno** la decorrenza dell'obbligo di segnalazione previsto a carico dall'Agenzia delle entrate del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), la cui decorrenza è fissata, con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa, **differita al 1° settembre 2021 dall'articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 2020.**

✓ **Proroga del versamento dell'imposta sui servizi digitali**

Viene prevista la proroga:

- **al 16 maggio di ciascun anno**, del versamento dell'imposta sui servizi digitali
- **al 30 giugno di ciascun anno**, della presentazione della dichiarazione annuale

✓ **Proroga della conservazione delle e-fatture, della CU e dell'invio dei dati per la precompilata**

Slitta dal **16 marzo al 31 marzo** il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della **Certificazione Unica** e la consegna al contribuente;

Slitta, **dal 16 marzo al 31 marzo** il termine per l'invio dei dati relativi alle **spese detraibili** per permettere la redazione della dichiarazione precompilata;

Si posticipa **dal 30 aprile al 10 maggio** la data a partire dalla quale l'Agenzia delle entrate rende disponibile la **dichiarazione precompilata**;

Si **concedono tre mesi in più**, rispetto alla scadenza del 10 marzo, per procedere alla conservazione informatica delle **e-fatture del 2019**.

RIEPILOGO DEL CALENDARIO FISCALE

Oggetto della proroga	Data di scadenza prevista	Termine prorogato
Rate rottamazione ter scadute e saldo e stralcio	1 marzo 2021	31 luglio per quelle scadute nel 2020, 30 novembre per quelle scadute nel 2021
Trasmissione telematica Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate	16 marzo 2021	31 marzo 2021
Consegna Certificazione Unica ai percipienti	16 marzo 2021	31 marzo 2021
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata	30 aprile 2021	10 maggio 2021
Versamento Web Tax	16 marzo 2021	16 maggio 2021 con relativa dichiarazione al 30 giugno 2021

FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

Art. 13 - Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti

Viene previsto il rifinanziamento, **pari a 10 milioni di euro**, del “Fondo per il reddito di ultima istanza” (art. 44 del decreto-legge n. 18/2020), al fine di garantire il **riconoscimento per il mese maggio 2020 dell'indennità** in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996.

FONDO PER IL SOSTEGNO DEL TEZO SETTORE

Art. 14 - Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

Viene previsto un incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di **100 mln di euro**.

Istituito dal DL 137/2020 e rivolto alle Organizzazioni di Volontariato, alle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e alle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale).

Viene prorogato **al 31 maggio 2021** il termine entro il quale gli enti del terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

AIUTI DI STATO

Art. 28 - Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19

Il Temporary Framework è stato emendato più volte nel corso degli scorsi mesi e detti emendamenti hanno comportato, di conseguenza, modifiche al regime-quadro, pertanto, al fine di allineare le disposizioni del regime-quadro alle ultime modifiche è necessario modificare la base giuridica nazionale.

Le modifiche al Temporary Framework riguardano principalmente:

- la proroga delle misure di aiuto **fino al 3.12.2021**,
- l'innalzamento delle soglie di concessione degli aiuti:
 - Nel caso di aiuti di importo limitato si prevede una soglia di:
 - ✓ **1,8 milioni di EUR** per le imprese (in precedenza 800.000 EUR),
 - ✓ **225.000 EUR** per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 EUR),
 - ✓ **270.000 EUR** per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120.000 EUR).
 - Nel caso di aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate (misura 3.12 del TF) é stata, aumentata la soglia **fino a 10 Milioni di euro**.

PROROGA DELL'ESENZIONE AL VERSAMENTO DEL CANONE UNICO

Art. 30 - Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga

Viene prevista una proroga dell'esenzione dal versamento del canone unico della legge n. 160 del 2019:

- **dal 31 marzo al 30 giugno 2021**

Il beneficio fiscale riguarda:

- le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione),
- le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l'esercizio dell'attività mercatale.

✓ **Proroga delle modalità di occupazione del suolo pubblico**

Viene prevista una proroga per le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili:

- **dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021.**

Art. 37 - Sostegno alle grandi imprese

Beneficiari

Le imprese con:

- 250 o più dipendenti
- un fatturato superiore a 50 milioni di euro
- un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.

Misura

Il Fondo concede aiuti sotto forma di finanziamenti agevolati a favore delle grandi imprese che si trovano in situazione **di temporanea difficoltà finanziaria** in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid. Il finanziamento, in ogni caso, sarà concesso a condizione che si possa ragionevolmente **presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza**.

Si considerano in temporanea difficoltà finanziaria le imprese che:

- presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate
- che si trovano in situazione di "difficoltà" (definita all'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014), ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività.

Soggetti esclusi

Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in "difficoltà" (art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014) alla data del 31 dicembre 2019.

AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19

Artt 7,8,9

Il decreto Sostegni ha introdotto nuovi periodi di cassa integrazione, come riportato nella tabella.

Tipo ammortizzatore	Periodo	Durata
Cigo	13 settimane	Tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2021
<i>Fis –Assegno ordinario</i>	28 settimane	Tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021
Cigd	28 settimane	Tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021
Cisoa	120 giorni	Tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021

Il ricorso ai periodi di ammortizzatore sociale non comporterà il versamento di alcun contributo addizionale da parte dei datori di lavoro.

Per accedere all'ammortizzatore occorrerà ancora effettuare le procedure di informativa ed eventuale consultazione sindacale.

Importante novità riguarda la facoltà del datore di lavoro di **optare per il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS** o per l'anticipazione dell'indennità di integrazione salariale, cosa non possibile, fino ad oggi, per i datori di lavoro interessati dalla cassa integrazione in deroga ed alla CISOA degli impiegati.

Infine si segnala la possibilità di estendere **oltre le 40 settimane complessive** (12 della legge di bilancio 2021 e 28 del Decreto Sostegni) i periodi di ammortizzatore sociale di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, demandando tale intervento al Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero delle Finanze.

DIVIETO LICENZIAMENTI

Art 8 - Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

Rimane precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo ed individuale come segue.

Tipo ammortizzatore	Termine divieto di licenziamenti	
Per tutti	30 giugno 2021	
<i>Fis –Assegno ordinario</i>	31 ottobre 2021	Solo se fanno ricorso alle 28 settimane di cassa
Cigd	31 ottobre 2021	Solo se fanno ricorso alle 28 settimane di cassa
Cisoa	31 ottobre 2021	Solo se fanno ricorso ai 120 giorni di cassa

Eccezioni

Fanno eccezione i **contratto di appalto** in cui il personale interessato dal recesso sia riassunto in seguito a subentro di nuovo appaltatore, che restano pertanto esclusi dal blocco dei licenziamenti.

Vengono confermati gli altri casi in cui **non si applica il divieto di licenziamento** per giustificato motivo oggettivo, ovvero:

- cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;
- cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- Licenziamenti con accordo collettivo aziendale di incentivazione all'esodo, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo;
- fallimento senza esercizio provvisorio.

Al lavoratore cessato causa licenziamento, anche in violazione delle norme di divieto di cui sopra, spetta comunque l'accesso alla NASpl.

Art 17 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un **periodo massimo di 12 mesi** per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche senza causali.